

Casella 1.

A. B.

~~del momento~~

Statuto Organico

25 Ottobre 1874

Approvato con R. Decreto 26 Novembre 1874

Provincia di Siracusa

Comune di Spaccasarno

Circondario di Modica

Statuto Organico

dell'

Confraternita di Santa Maria Maggiore di Spaccasarno

Statuto Organico
della
Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore
di
Spaccasarno

Capo 1°

Origine, sede, scopo, redditi

- Art 1° L' Arciconfraternita sotto titolo di Santa Maria Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccasarno, costituita in forza di Reale Decreto del 26 Dicembre 1783, dato in Palermo dal Viceré di Sicilia Marchese Caracciolo, e riconfermata con altro Decreto del 10 Maggio 1842, oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge 5 Agosto 1862, e relativo regolamento del 29 Novembre stesso anno
- Art 2° Il suo precipuo scopo si è quello del mutuo soccorso, in caso di bisogno fra i confratelli, della reciproca assistenza in caso di malattia, e di assunzione gratuita in caso di morte. All' uopo si allegherà in bilancio la somma di Lire cento. Ed ove mai qualcuno dei confratelli non abbisognasse dell' enunciate sussidio, dopo sarà impiegato in altre opere di beneficenza dentro il Comune, previo deliberato dell' Arci-

confraternita —

2.^o In ogni anno, e nel dì 15 Agosto, giorno dedicato alla festività di Maria Assunta in Cielo, si estenderà un legato di L. 150 per elemosina da distribuirsi a poveri bisognosi del comune, non minore di Lira una, e maggiore di Lire cinque per individuo.

3.^o In ogni primo di Gennaio sarà distribuita la somma di L. 100 come legato di dote ad un'orfana povera maritanda —

4.^o In ogni due del mese di Novembre nell'occasione della commemorazione dei confratelli defunti sarà distribuito un legato ad un giovane di famiglia povera, ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studi Liceali o universitarii, nella somma di L. 150 —

5.^o Avverandosi qualche malattia epidemica nel comune, tutti i poveri bisognosi godranno del beneficio di ricevere gratuitamente dei medicinali per la propria conservazione della salute, stabilendone un'annua somma di L. 150. Tali somme saranno annualmente attolate in bilancio, ed in caso d'insufficienza dei beni patrimoniali dell'Arciconfraternita verranno aumentati colle contribuzioni dei confratelli, che si riserbano di stabilire appena sperimentato il bisogno —

Art. 3.^o L'Arciconfraternita provvede allo scopo di sua istituzione, colle proprie rendite

patrimoniali, provenienti da beni immobili, censi, rendite in capitale, e da rendite sul Debito Pubblico risultanti dalle Inventarie compilato in data del 5 Dicembre 1866, non che con contribuzioni volontarie -

Capo II

Ammissione ed espulsione dei confratelli

- Art. 1.^o L'Arciconfraternita viene composta di 100 individui, e per essere ammessi a far parte della stessa debbono avere i seguenti requisiti,
- 1.^o Di essere nato e domiciliato nel comune di Spaurano
 - 2.^o Di appartenere alla classe dei civili, maestri, e degli Agricoltori
 - 3.^o Di essere cristiano cattolico, e di buoni costumi.
 - 4.^o Dell'età di anni venti cinque compiuti

Art. 2.^o Le suddette condizioni devono essere comprovate con documenti, che saranno ammessi nella domanda, da presentarsi al Presidente dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita. Gli ammessi hanno il diritto di votare, e possono essere eletti a qualunque Ufficio, salvo i casi d' incompatibilità previsti dalla legge

Art. 3.^o Cessano di far parte dell'Arciconfraternita, e vengono annullati dall'Albo degli associati quei confratelli che mancano di rispetto con modi e parole offensivi verso i Rettori e suoi Ufficiali secolari, e contro il Rettore spirituale, ciò tanto nella Chiesa, quan-

to nel luogo delle adunanze. Similmente coloro
i quali abusano del proprio Ufficio o con fatto
o con parole verso qualche Confratello, coloro
che arrecano danni morali o materiali alla
Pia Opera, coloro che serbano costumi notoria-
mente riprovevoli e vituperati, ed infine quel-
li che sieno dalla pubblica autorità condan-
nati a pene infamanti —

Art. 7^o L'ammissione e l'espulsione dei confrati
deve essere deliberata dall'Arciconfraternita,
appositamente convocata nell'adunan-
za generale, e per maggioranza assoluta di
voti seguita su proposta del Consiglio di Am-
ministrazione —

Capo III

Poseri dei Confratelli

Art. 8^o Ogni confratello è in obbligo —

1^o Tenere una buona condotta, e da onesto cit-
tadino — 2^o Intervenire nelle adunanze ordi-
narie e straordinarie, appena sentirsi l'an-
vivo della campana —

3^o Visitare il fratello infermo, allorché ne sarà
avvertito dal Presidente, o dal tutore spirituale.

4^o Occorrere subito all'esequie all'accompagnamento
del confratello estinto, dalla sua casa
alla Chiesa propria dell'Arciconfraternita,
e da questa al camposanto —

5^o Assistere all'esequie ed ai suffraggi spiritua-
li del confratello estinto —

6^o Soddisfare le contribuzioni, che in caso d'inv-

34.

sufficienza dei redditi patrimoniali dell' Arci-
confraternita saranno stabilite per soccor-
re i confratelli in bisogno, — comandando con-
tribuire per auverare gli atti di pubblica be-
neficenza

1° In ultimo attendere con diligenza agli im-
pegni affidatigli, nel caso d'impedimento in-
formar il Presidente perche provveda a far-
lo supplire —

Capo IV

Attribuzioni dell' Arciconfraternita

Art. 9° La Pia Arciconfraternita ha le seguenti facultà:

- 1° Acquistare o rifiutare l'ammissione dei nuovi sa-
puiti — 2° Espelle dal suo seno gli iscritti
nei casi sopra indicati —
- 3° Soli que, nomina e surroga nei casi previsti
nel presente Statuto i componenti la sua am-
ministrazione o rappresentanza —
- 4° Al modo di usare i beni patrimoniali, e di
adempierne al fine dell' opera —
- 5° Alle costituzioni di nuove opere —
- 6° Ed infine delibera su tutti gli oggetti che
non sono di attribuzione del Rettore, e che
non sono previsti nel presente Statuto —

Capo V

Amministrazione —

Art. 10. L'Amministrazione dell' Arciconfraternita
sine rappresentata da una Commissione,
ossia corpo Rettoriale, composta di sei Retto-
ri, due dal ceto dei civili, due dal ceto dei

maestri, e due dal ceto dei Mupari agricoltori,
dei due del ceto dei civili, uno lo farà da Pre-
sidente, ed è quello che avrà più voti —

Art. 11. Una viene eletta da tutti i Confratelli che la
compongono, e che han diritto a votare in Assem-
blea generale, in un giorno del mese Novembre,
e di un quind'anno, e precisamente nella prima
Domenica di detto mese, e sarà o sulla volta della
maggioranza per scrutinio segreto —

Dura l'Amministrazione in Ufficio per an-
ni due, a cominciare dal primo di Gennaio al 31
Dicembre, si rinnova per intero, e possono spere-
riette per altro biennio, essa occupa il posto
di onore nell'assemblea, nelle sacre funzioni,
nelle processioni, e nell'esequie —

Art. 12. I componenti l'Amministrazione cessano
l'Ufficio sulle stabilite scadenze, chi surroga
membri anticipato rimane in carica per
quanto vi sarebbe stato il predecessore —

Art. 13. Non possono assumere l'Ufficio, e ne decadere
no, quando l'avessero assunto quelli che vi fo-
sso stati eletti senza prima averne renduto
i conti della prudente amministrazione, o
che abbiano liti pendenti coll'Arciconfraternita.

Art. 14. Gli assenti, i dissenzienti, i fratelli, il gene-
ro ed il suocero non potranno essere contempo-
raneamente Pittori. Avverandosi questa
incompatibilità andrà escluso il numero
meno anniato, in pari annianità il più
giovine, il nuovo eletto da quello che vive in
Ufficio, in caso di elezione contemporanea

35.
si avrà per anziano colui che riuscirà nel primo
suntorio per maggior numero di voti, e quindi
colui che ne ottenne maggior numero nei sun-
torni seguenti a parità di voti, s'intenderà e-
letto, e si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 15. I componenti l'Amministrazione non po-
ranno ricevere gratificazioni, o remunerazioni
di sorta sul bilancio dell'Arciconfraternita -

Capo VI

Atribuzioni del Presidente

Art. 16. Il Presidente -

- 1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del-
l'Arciconfraternita, e sua amministrazione,
ne presiede, e ne dirige l'adunanza -
- 2° Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese,
tanto dall'Arciconfraternita, che dalla Rappresen-
tanza -
- 3° Dirige la corrispondenza ufficiale e sottopone
e sorveglia la tenuta dei Registri, e l'andamen-
to degli affari -
- 4° Provvede all'osservanza delle leggi o dei re-
golamenti, all'esecuzione degli ordini supe-
riori, all'adempimento dei sussidi, alla distri-
buzione dei legami, all'assistenza dei confratelli
infermi, alle spese dei funerali del con-
fratello estinto, al sacro culto della Chiesa, e al
buon ordine dei confratelli nelle processioni,
- 5° Provvede alle verificazioni di cassa in presen-
za del Tesoriere, faandone risultare lo stato
per atto verbale da rassegnarsi all'Amministratore -

Strazione dell' Arciconfraternita -

6° Vigila che esso Repubblicano presenti puntualmente il conto nel Verbale stabilito, provocandosi in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' Art. 23 del Regolamento 27 Novembre 1860. L' Sorveglianza l' andamento generale dell' Arciconfraternita, sospendendosi in caso d' urgenza gli impiegati, riferendosi tutto all' Amministrazione di essa -

8° Rappresenta in giudizio l' Arciconfraternita, e stipula in nome di questa i contratti privati, e da essa deliberati -

9° Prende infine in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, delle quali informerà tosto l' Amministrazione suddetta -

Art. 17. Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, lo surroga temporaneamente il secondo Rettore del sito dei civili, e in caso di simultanea mancanza o lui il quale è per lui ben leggero e vivere -

Capo VII

Attribuzioni dei componenti l' Amministrazione

Art. 18. Spetta al consiglio di Amministrazione, o rappresentanza dell' Arciconfraternita, ed l' obbligo in solido tra i suoi membri, e quindi di essa -

1° Deliberare sui bilanci e sui conti annuali -

2° Spedire sotto varie forme i mandati di paga -

mento entro i limiti del bilancio

3° Determina sui contratti da farsi, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla legge previsti -

4° Ripartisce i sussidj fra i suoi bisognosi, specialmente nelle loro infermita ed importuni di cui fossero colpiti, quando non siano stati per propria cooperazione volontaria -

5° Solo somministrazione dei legati nel modo indicato all' Art° 2°, e ne adempie il soddisfo -

6. Cura, affinche venissero decentemente resi gli onori funebri al confratello estinto -

7. Nomina e rinnovo gl' impiegati, addetti al servizio interno della Chiesa e Arciconfraternita.

8. Sorveglianza allo esatto adempimento del sacro culto della Chiesa, e gl' impiegati addetti al suo servizio -

9. Delega uno o piu confratelli anziani, in caso di vera necessita di rappresentarla nelle stipule degli atti pubblici, di visita al Presidente, ed a chi ne fara le voci, salvo i casi di approvarsi dall' autorita tutoria

10. Pronuncia la validita della cauzione da prestarsi dal Tesoriero per lo ammontare da determinarsi nel Regolamento di Amministrazione, e di servizio interno -

11. Determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriero medesimo nella misura da stabilirsi nelle stesse regolamente

12. Propone le modificazioni al presente Statuto Organico, forma irregolarmente di amministrazione, e di servizio interno -
13. Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'interesse dell'Opera Pia, che ne dipende, salvo ad osservare la supervisione approvazione

Capo VIII

Adunanze, convocazioni, dotazioni, e deliberamenti

Art. 19. Le adunanze dell'Arciconfraternita in via ordinaria avranno luogo due volte l'anno: la prima in Aprile o Maggio, e la seconda in Settembre o Dicembre; e quella del Consiglio di Amministrazione la prima Domenica d'ogni mese, ed in via straordinaria ogni volta che lo richiede il bisogno, per volere del Presidente, e per domanda in iscritto di un terzo dei confratelli quando all'adunanza dei confratelli, e di due membri dell'Amministrazione in quanto all'adunanza di quest'ultimi -

Art. 20. Le tornate dell'Amministrazione sono valide soltanto quando intervengono quattro membri di essa, quelle poi dell'Arciconfraternita sono valide qualora intervenga la metà dei suoi componenti, e ciò per la prima convocazione, nelle seconde convocazioni però che avrà luogo in altro giorno le delibe-

37

razioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti -

Art. 21. Se alcuno dei confratelli non intervenire per tre volte di seguito alle tornate, senza legale giustificazione, verrà ammonito dal Presidente, e non emendandosi sarà escluso dell'Arciconfraternita. Se poi il componente del consiglio d'Amministrazione sarà subito rimpiazzato -

Art. 22. Le votazioni si fanno per abzata e seduta, e a voti segreti - quelli concernenti persone debbono sempre essere presi in quest'ultima maniera

Art. 23. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in parità di voti la proposta s'intende respinta -

Art. 24. Ogni membro dell'Arciconfraternita può fare quelle proposte che vederuti, di cui si farà menzione nel processo verbale per discutersi nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza riconosciuta dal Presidente, e allora potranno discutersi durante la seduta -

Art. 25. Gli atti verbali delle deliberazioni tutte debbono essere sottoscritti dai membri dell'amministrazione, debbono poi venire autenticati dal Legretario, muniti dal Visto del Presidente, e se ne potrà rilasciare copia o far lettura a chiesa senza il permesso dell'Amministrazione, o dall'autorità governativa

Art. 26. E' vietato a tutti i confratelli di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro congiunti, e affi-

ni sino al quarto grado ivite, come pure di
prender parte direttamente, o indirettamente
ai contratti di locazione, di esazione, di ap-
palti, ed altre che si riferiscono ai beni del-
l'Arciconfraternita, ed all'opera Pia che ne di-
pende

Art. 27. Nessun di loro potrà a titolo veruno percepire
assegnamenti, o remunerazioni di sorta sul
bilancio dell'Arciconfraternita —

Art. 28. Nel condurre l'Amministrazione dovranno
attenersi scrupolosamente a quanto viene
preveduto dalla Legge 5 Agosto 1862, e del relativi
regolamento 27 Novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali —

1° Sommare ogni anno i Bilanci, e renderli
contineni modi ivi stabiliti —

2° Tenere in continua evidenza le attività e
passività dell'opera che amministra —

3° Rinnovare in tempi debiti le ipoteche
ipotecarie, e gli atti recognitori dei consisti

4° Sottoporre alla Deputazione Provinciale
gli atti regolamenti, contratti, e delibera-
menti soggetti all'approvazione di questa

5° Pubblicare i bilanci prima di metterli ad
esecuzione, informandone i cittadini, con
apposito avviso all'Albo Pretorio del co-
mune, ed accompagnandoli da tutti gli
allegati e chiarimenti che possono inte-
ressare chiunque voglia esaminarli —

6.^o Passare alla fine di ciasun anno alla Deputazione Provinciale una relazione e fatto sul suo andamento morale, economico e direttivo, e sull'andamento di cadauna pia Amministrazione, nonché sull'economie ottenute e sui miglioramenti conseguiti, e quelli conseguibili, ed altre simili particolarità —

7.^o Provvedere nella manutenzione di stabili, nella conservazione degli stabili, capitali, censiti, &c. — nell'aumento dell'entrata, per la solvibilità o convenienza di ridurre od abolire alcuna delle spese per la conversione in rendita sul Debito Pubblico consolidato, o di altro migliore impiego degli avanzi di cassa dei capitali provenienti da vendita di beni o abbinamenti, per la rivendicazione dei giusti dritti, per lo avviamento delle leggi, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, e per le servitù passive —

8.^o Prendere in attento esame sulla prima domenica dell'anno l'Inventory, facendone compilare gli Stati di variazione e trasmetterli sotto all'Autorità Governativa, com'è prescritto dagli Art. 8. e 9 della Legge —

Art. 29. La cifra annuale da collocarsi in bilancio per soccorso ai confratelli in bisogno, ed altre erogazioni di beneficenza deve determinarsi dall'Arciconfraternita —

Art. 30. In ogni caso di qualunque erogazione di sussidi di beneficenza ed altro dovrà essere sempre comprovata. Epperò l'Amministrazione è obbligata giustificare la spesa alla deputazione Provinciale col presentarle annualmente l'elenco dei beneficiari, debitamente omologato dal Sindaco, accompagnato dalla ricevuta a firma dei beneficiari stessi, o da altri due testimoni, se quelli non sappiano, o non possono scrivere —

Capo IX

Impiegati

Art. 31. Pel servizio dell'Arciconfraternita sono stabiliti i seguenti impiegati —

Un Segretario —

Un Tesoriere scelto dal numero dei confrati

Un Inscrivente —

A quali presteranno servizio anche nell'interesse dell'Opera Pie speciale —

Art. 32. Il numero e lo stipendio degli impiegati non potrà essere aumentato, senza l'approvazione dell'autorità tutoria, ed è vietato di concedere ad essi pensione, o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio servir loro vece di sufficiente ricompensa —

Art. 33. Le funzioni di Segretario possono venir disimpegnate da uno componente l'Amministrazione, osservato in tal caso il disposto dell'Art. 15 —

Art. 34. Le incumbenze ed attribuzioni speciali sono determinate nel regolamento di Amministrazione e di servizio interno
Disusso dall'Arciconfraternita in assemblea Generale del dì
con atto verbale di cui si unisce copia

Il Segretario
Natale Leontini

Il Rettori
Andreo Lantini
Vincenzo Donato
Francesco Montanari
Giovanni Sena.

L'anno Milleottocento settantaquattro
Il giorno ventiquattro del mese Ottobre
In Spaulaforno

L'Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore di Spaulaforno si è riunita in seduta straordinaria sotto la Presidenza del Sig. Dottor And.
drea Leontini

Fatto l'appello nominale si sono trovati presenti Numero unquandatre confratelli nelle persone dei Signori

- 1° D. Antonio Alfieri - 2° D. Carmelo Marra
- 3° D. Francesco Spadola - 4° D. Salvatore Carbonaro
- 5° D. Natale Leontini - 6° D. Francesco Figura - 7° D. Francesco Montanari - 8° D. Giuseppe Santorono - 9° Giuseppe Altissimi - 10 Vincenzo S. Adamo - 11 D. Francesco Leontini
12. D. Giuseppe Amico - 13 D. Giuseppe Maua 14 D. Donato Barone - 15 D. Francesco Gugliotta - 16 D. Giovanni

ni Amico - 17 D. Giovanni Lera - 18 D. Francesco
Alfieri - 19 D. Raimondo Adamo - 20 D. Giuseppe
Vella - 21 D. Giuseppe Santocoro - 22 D. Domenico -
23 D. Salvatore Santocoro - 24 D. Michelangelo
Santocoro - 25 Giombattista Catania - 26 D. Leo-
polo Hernandez - 26 D. Felice Paterno - 27 D. Vin-
cenzo Maltese - 28 Giuseppe Caruso - 29 Giovanni
D. Alfieri - 30 D. Giuseppe Alfieri - 31. Natale Leon-
tini Santocoro - 32 Vincenzo Cornaci - 33 D. Dio-
nisio Ferraro - 34 Proscario Sampieri - 35 D. Pie-
tro Alfieri Fronto - 36 Benedetto Hernandez - 37 Vin-
cenzo Ferraro - 38 D. Matteo Moltisani - 39 D.
Gustavo Capuano - 40 D. Carmelo Amico - 41. D. Vin-
cenzo Denaro - 42 D. Giuseppe Lenti - 43 Antonino
Cavio - 44 Giuseppe Alfieri Latri - 45 D. Pietro
Santocoro - 46 D. Pietro Alfieri - 47 D. Nunzio
Morrada - 48 D. Concetta Chessa - 49 D. Mauro Lera
50 D. Giuseppe Lentini - 51 D. Carmelo Parronetti
52 D. Natale Leontini Legretario -

Il Presidente trovato legale il numero ha dichiara-
to costituita l'adunanza ed ha invitato la con-
fraternita a discutere e deliberare sull'oggetto dei
Statuti organici dell'Arciconfraternita -

Il confrate

Visto lo Statuto organico

Considerato che in esso sono benissimo comprese le
disposizioni che riflettono l'organamento della reg-
genza ed il fine della fondazione della Pia Arciconfraternita
Deliberano ad unanimità di voti per salutare e sedu-
ta di ritenere completo il lavoro, e di sottoporlo al-
la Sovrana approvazione per mezzo della Regia
Prefettura di Siracusa

Dalla lettura della presente all'assemblea si è
approvata e sottoscritta

